



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

n.prot. e data (vedi segnatrice)

Circolare n. (vedi segnatrice)

Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Scuole primarie
scuola secondaria primo grado "A. Campi"
IC Cremona Uno

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2025-2026 scuola primaria e secondaria di primo grado. Deroghe al limite massimo ore di assenza

In riferimento alla validità dell'anno scolastico e al numero massimo di assenze consentite, si ritiene utile ricordare che ai sensi del Dlgs. 62/2017, art.5, c.1 *"Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe."*

Si ricorda inoltre che l'introduzione dell'art. 12 della Legge 159/23, che modifica la vigilanza sull'obbligo di istruzione, ha comportato che la validazione dell'anno scolastico trovi applicazione per tutti gli alunni della scuola del I ciclo: secondaria e primaria.

Nel particolare, l'Art. 12 della Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" sostituisce l'art.114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e che riporta ai commi 4-5 " 4. ***Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*** 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000983 - 22/01/2026 - I.1 - I
CRIC82100Q - A7BD8C9 - CIRCOLARI - 0000162 - 22/01/2026 - UNICO - I



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4".

Ai fini della valutazione finale, per gli studenti di tutte le classi di codesta Istituzione scolastica l'anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale in base alla seguente tabella:

Scuola	Monte ore settimanali	Monte ore totale annuale minimo	Monte ore annuale necessario per la validità dell'a.s. (75% totale ore)	Ore annuali di assenze consentite (25% totale ore)
Primaria	40 ore (tempo pieno)	1320	990	330
	30 ore (tempo normale)	990	743	247
	28 ore (tempo normale)	924	693	231
Scuola secondaria	30 (Indirizzo ordinario)	990	743	247
	33 (percorso a indirizzo musicale)	1089	817	272

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica né dell'attività ad esso alternativa, il monte ore è decurtato di 33 ore. Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato.

Si ricorda che non sono computate come ore di assenza la partecipazione ad attività e progetti organizzati e deliberati dalla scuola.

Si richiama particolarmente l'attenzione dei genitori anche sui seguenti punti:

1. nel computo del monte ore di assenze effettuate durante il periodo scolastico vengono considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate

2. la medesima L. n. 159/23, art.12, c.8 rafforza le sanzioni nei confronti dei tutori inadempienti all'obbligo di istruzione dei loro figli: "1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente :«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000983 - 22/01/2026 - I.1 - I
CRIC82100Q - A7BD8C9 - CIRCOLARI - 0000162 - 22/01/2026 - UNICO - I



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».

3. la normativa vigente definisce che in presenza di motivate deroghe per casi eccezionali e congruamente motivati si procede alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato *"purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."*

Infatti l'art.5, del sopracitato Dlgs.62/17 prevede *"1.Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione."

Quindi il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Pertanto si invitano i docenti ad esercitare un assiduo monitoraggio delle assenze e a segnalare tempestivamente i casi di sospetta evasione dell'obbligo scolastico.

In sede di Consigli di interclasse/classe di scrutinio intermedio e finale, i docenti procedono al monitoraggio a consuntivo delle assenze degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado con invio di informativa scritta alle relative famiglie in situazione di frequenza non regolare e/o presenza di ritardi reiterati in ingresso, affinché sia loro possibile avere aggiornata la quantità oraria di assenze effettuate dallo studente.

DEROGHE

Si informa pertanto che il Collegio dei docenti, nella seduta del 2 settembre 2025, ha deliberato che, qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe, per le seguenti motivazioni straordinarie:

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000983 - 22/01/2026 - I.1 - I
CRIC82100Q - A7BD8C9 - CIRCOLARI - 0000162 - 22/01/2026 - UNICO - I



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

- Assenze per gravi motivi di salute (adeguatamente documentati);
- Assenze per terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche a livello nazionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- Assenze per motivi di culto;
- Assenze legate a particolari situazioni sociali (debitamente documentate)
- Assenze per motivi migratori familiari
- Assenze in quanto profughi di guerra

Sarà cura dei docenti della classe informare tempestivamente le famiglie in caso di assenze che possano compromettere la validità dell'anno scolastico.

Si confida nella collaborazione delle famiglie, affinché sia garantita un'assidua e regolare frequenza delle lezioni da parte degli alunni e delle alunne dell'Istituto.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico

***Dott. Maria Giovanna Daniela Manzia**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000983 - 22/01/2026 - I.1 - I
CRIC82100Q - A7BD8C9 - CIRCOLARI - 0000162 - 22/01/2026 - UNICO - I